



## Sommario

<b>DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI (L. 197/2022)</b> .....	<b>2</b>
<i>INTRODUZIONE</i> .....	2
<i>PREMESSA</i> .....	2
<i>VIOLAZIONI OGGETTO DELLA SANATORIA</i> .....	2
<i>VIOLAZIONI ESCLUSE DALLA SANATORIA</i> .....	4
<i>ADEMPIMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE</i> .....	5
<i>Fattispecie per le quali non è possibile o necessaria la rimozione delle irregolarità</i> .....	6
<i>Fattispecie per le quali è richiesta la rimozione della violazione</i> .....	6
<i>TABELLA RIEPILOGATIVA</i> .....	7





## DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI (L. 197/2022)

*Rif. normativi:*

*Art. 1, commi da 166 a 173, Legge n. 197/2022*

*Provvedimento Agenzia Entrate 30.1.2023*

*Circolare Agenzia Entrate 27.1.2023, n. 2/E*

*Risoluzione Agenzia Entrate 14.2.2023, n. 6/E*

### INTRODUZIONE

La presente Newsletter illustra la possibilità di aderire alla sanatoria relativa alle violazioni formali che si rileva di grande interesse tenuto conto, da un lato, della complessiva esiguità degli importi richiesti (euro 200 x 5 annualità), e dall'altro, della complessità degli adempimenti in capo ai singoli contribuenti che possono oggettivamente celare la concreta possibilità di un errore formale.

Conseguentemente vi invitiamo a valutare l'ipotesi di aderire alla sanatoria con il solo adempimento del versamento, così come richiesto, a copertura delle annualità interessate e, al contempo, valutare le altre opzioni che la Legge di Bilancio 2023 offre nell'ambito della cosiddetta "Tregua fiscale", come da nostra precedente Newsletter.

In ogni caso si rimane a disposizione per un confronto concreto sulle tematiche sopra evidenziate.

### PREMESSA

L'art.1 co.166 ss. Della L 197/2022 (legge di bilancio 2023) prevede la possibilità di sanare le **violazioni formali commesse fino al 31.10.2022**.

Il perfezionamento si realizza con il **versamento degli importi**, pari a **€ 200,00** per tutte le violazioni di **natura formale commesse in ciascun periodo di imposta da qualsiasi contribuente**, indipendentemente dall'attività svolta o dal regime contabile utilizzato e con la **rimozione (se necessario) dell'irregolarità o dell'omissione**.

Per individuare il momento di commissione della violazione, appare corretto riferirsi al termine entro cui avrebbe dovuto essere effettuato l'adempimento, sia per l'omissione sia per le inesattezze circa il contenuto del medesimo.

### VIOLAZIONI OGGETTO DELLA SANATORIA

L'art. 1 co. 166 della L. 197/2022 dispone che siano sanabili le "irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi", di conseguenza sono regolarizzabili **tutte le violazioni commesse fino al 31.10.2022**:

- commesse dal contribuente, sostituto d'imposta, intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione dati;
- non rilevanti sulla determinazione della base imponibile, liquidazione o versamento di IVA, IRAP, IRES, IRPEF e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d'imposta.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo l'Agenzia delle Entrate ha individuato le seguenti violazioni che possono essere sanate:





- Presentazione di **dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli** approvati (ossia, c.d. “dichiarazioni irregolari”), ovvero **errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente** (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97);
- Omessa, irregolare presentazione delle comunicazioni dati delle liquidazioni periodiche IVA (**LIPE**), di cui all’art. 21-bis, DL n. 78/2010 (art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. n. 471/97). Tale violazione può essere definita **se l’IVA risulta assolta** e non può essere definita se la violazione ha avuto effetti su determinazione e sul pagamento dell’IVA;
- omessa, irregolare, incompleta presentazione dei **mod. Intra** di cui all’art. 50, commi 4 e 6, DL n. 331/93 (art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 471/97);
- **irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili** (art. 9, D.Lgs. n. 471/97), se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta;
- **l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia** o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
- omissione, incompletezza o inesattezza delle **dichiarazioni d’inizio o variazione dell’attività** di cui all’art. 35, DPR n. 633/72, ovvero delle dichiarazioni di cui agli artt. 35-ter e 74-quinquies, DPR n. 633/72 (art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 471/97);
- erronea compilazione della **dichiarazione d’intento** di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 che ha determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa anziché la relativa integrazione (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97);
- **anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza**, se la violazione non ha inciso sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento (art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 471/97);
- **tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte dell’intermediario** (art. 7-bis, D.Lgs. n. 241/97);
- irregolarità o omissioni compiute dagli operatori finanziari (art. 10, D.Lgs. n. 471/97);
- omessa o tardiva comunicazione dei **dati al STS** (art. 3, comma 5-bis, D.Lgs. n. 175/2014);
- omessa comunicazione della **proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca** (art. 3, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 23/2011);
- violazione degli obblighi inerenti alla **documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA**, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’imposta (art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/97); **di conseguenza la sanatoria è applicabile anche nel caso di tardiva trasmissione al Sdi delle fatture**;
- violazione degli obblighi inerenti alla **documentazione e registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette IVA**, se la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/97);
- **detrazione dell’IVA** erroneamente **applicata in misura superiore** a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode (art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/97);
- irregolare o omessa applicazione dell’inversione contabile (**reverse charge**), in assenza di frode (art. 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, D.Lgs. n. 471/97). Tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
- **omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale**, sempre che sia stato tenuto un comportamento concludente conforme al **regime contabile o fiscale scelto** in conformità a quanto disposto dal DPR n. 442/97 (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97). La regolarizzazione in esame non può essere effettuata per l’omesso esercizio di opzioni per le quali è applicabile la c.d. “remissione in bonis”;
- omessa iscrizione al **VIES** (art. 11, D.Lgs. n. 471/97).





## VIOLAZIONI ESCLUSE DALLA SANATORIA

Risultano escluse dalla sanatoria:

- **violazioni sostanziali**, ossia quelle che incidono sulla determinazione dell'imponibile, dell'imposta o del versamento del tributo;
- infrazioni, inosservanze, omissioni afferenti **ambiti impositivi diversi** da quelli espressamente previsti (ad esempio, violazioni formali inerenti l'imposta di registro, l'imposta di successione, ecc.);
- violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, ossia di **atti divenuti definitivi all'1.1.2023**;
- violazioni formali oggetto di rapporto pendente all'1.1.2023 per il quale è **intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva** ovvero altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata di quanto dovuto per la definizione (ad esempio, definizione delle sanzioni nella misura di 1/3 ex art. 16, D.Lgs. n. 472/97 ovvero oggetto di ravvedimento già effettuato ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97);
- atti di contestazione / irrogazione di sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, c.d. "voluntary disclosure";
- violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, dell'obbligo di compilazione del quadro RW da parte dei contribuenti e quelle concernenti l'IVIE e l'IVAFE;
- Omessa presentazione del mod. F24 "a zero";
- tardiva presentazione della garanzia fideiussoria nell'ambito della liquidazione IVA di gruppo, considerato che tale violazione è di fatto equiparata ad una tardiva compensazione;
- acquisto di beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente o prestatore, punito con la sanzione di cui all'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97
- **Omessa presentazione delle dichiarazioni**, anche senza debito d'imposta. L'omissione, infatti, ha pur sempre rilevanza sulla determinazione della base imponibile IRPEF, IRES, IVA, anche quando in concreto non emerge un debito d'imposta;
- **omessa presentazione dei mod. studi di settore** ovvero dichiarazione di cause di inapplicabilità / esclusione insussistenti, in quanto tali comportamenti non risultano solo di ostacolo all'attività di controllo, ma rilevano anche ai fini della determinazione della base imponibile;
- indicazione di componenti negativi indeducibili, come nell'ipotesi di fatture ricevute a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti;
- **mancata emissione di fatture, ricevute o scontrini fiscali**, quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo;
- omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale, sanabile mediante la c.d. "remissione in bonis";
- **omessa o irregolare presentazione delle LIPE** se la violazione ha avuto **riflessi sul debito IVA**;
- **omessa trasmissione delle CU** da parte dei sostituti;
- **omessa trasmissione della dichiarazione da parte dell'intermediario abilitato** di cui all'art. 3, comma 3, DPR n. 322/98;
- **errori collegati al visto di conformità** (visto omesso o irregolare, visto apposto da un soggetto diverso da colui che ha presentato la dichiarazione annuale);
- **Infine** la sanatoria in esame non è applicabile per le violazioni riferite alle comunicazioni richieste per il perfezionamento di opzioni o accesso ad agevolazioni fiscali per le quali non è sufficiente il solo comportamento concludente e la cui regolarizzazione può essere effettuata tramite la c.d. "**remissione in**





**bonis**” entro il termine della prima dichiarazione utile, con il versamento della sanzione fissa pari a € 250, quindi la regolarizzazione in esame non potrà riguardare:

- ✓ la **tardiva / omessa presentazione della comunicazione all’ENEA** richiesta per la fruizione della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
- ✓ la tardiva presentazione del mod. RLI relativo all’opzione / revoca dell’opzione per la cedolare secca;
- ✓ l’omessa indicazione, nel mod. REDDITI, del riallineamento dei valori civili e fiscali, ossia l’omessa indicazione nel quadro RQ del mod. REDDITI, dei dati relativi alla rivalutazione dei beni d’impresa;
- ✓ l’omessa opzione per il regime del **consolidato fiscale** ex art. 117, TUIR da esercitare nel quadro OP del mod. REDDITI;
- ✓ l’omessa opzione per il **metodo IRAP** da bilancio per le società di persone / ditte individuali, da esercitare tramite la barratura dell’apposita casella della Sezione “Opzioni” del quadro IS del mod. IRAP;
- ✓ l’omessa / tardiva presentazione del **mod. EAS** richiesto agli enti non commerciali;
- ✓ l’omesso / tardivo invio del mod. IVA 26 per la liquidazione IVA di gruppo;
- ✓ l’omessa opzione per il regime di **trasparenza** da parte delle società di capitali da esercitare nel quadro OP del mod. REDDITI.

#### ADEMPIMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE

Per poter fruire della definizione, è necessario:

**1. versare l’importo, pari a 200,00 euro, per ciascun periodo d’imposta. Il contribuente può scegliere quante e quali violazioni regolarizzare.** Il versamento potrà essere eseguito:

- in due rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024;
- in un’unica rata entro il 31.3.2023.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 14.2.2023 n. 6 ha istituito, per la definizione in parola, il codice tributo **“TF44” denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI - Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”**. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo **“anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”**. Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta (ad esempio, violazioni commesse da sostituti, intermediari, altri soggetti tenuti all’invio di comunicazione, dichiarazioni per conto di altri soggetti), nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali. In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento della prima delle due rate), mentre in caso di pagamento in un’unica soluzione, nel suddetto campo va indicato il valore “0101”.

**2. rimuovere l’irregolarità o l’omissione entro il 31.3.2024 (prov. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 27629).**

Le irregolarità o omissioni devono essere rimosse, *al più tardi, entro il termine di versamento della seconda rata* di quanto dovuto, ossia **entro il 31.3.2024**.





Qualora il contribuente non abbia provveduto alla rimozione di tutte le violazioni formali relative ai periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione **a causa di un giustificato motivo**, la stessa può essere effettuata **entro il termine fissato dall'Ufficio, comunque non inferiore a 30 giorni** dalla ricezione dell'invito (ad esempio, lettera di compliance)

#### Fattispecie per le quali non è possibile o necessaria la rimozione delle irregolarità

- Violazione del **principio di competenza** che non ha prodotto effetti sull'imposta complessivamente dovuta per i due periodi d'imposta di riferimento;
- addebito all'acquirente / committente di un'IVA in misura superiore a quella effettiva, purché l'imposta stessa sia stata assolta; in tal caso l'acquirente che ha detratto l'imposta è punibile con una sanzione in misura fissa, ai sensi dell'art. 6, comma 6, secondo periodo, D.Lgs. n. 471/97 e conserva il diritto alla detrazione;
- **violazioni in materia di reverse charge**, sanzionate dal citato art. 6, commi 9-bis.1 e 9-bis.2, sempre che la violazione non sia stata determinata da un intento di evasione / frode e l'imposta sia stata effettivamente assolta;
- **omessa presentazione delle LIPE**, purché i dati siano confluiti nella dichiarazione IVA annuale.

#### Fattispecie per le quali è richiesta la rimozione della violazione

- **Omissioni / irregolarità delle dichiarazioni d'inizio / variazione dell'attività** di cui all'art. 35, DPR n. 633/72, ovvero delle dichiarazioni di cui agli artt. 35-ter e 74-quinquies, DPR n. 633/72 (art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 471/97);
- La rimozione della violazione per mezzo della definizione in esame non produce alcun effetto ai fini della regolarità della notifica degli atti eseguita nelle more della correzione;
- omessa restituzione dei **questionari** inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete / non veritiere;
- irregolare **tenuta e conservazione delle scritture contabili**;
- **omessa o irregolare presentazione** delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. **spesometro, esterometro**) di cui all'art. 21, DL n. 78/2010;
- omessa comunicazione della **proroga dei contratti di locazione** per i quali si è optato per la **cedolare secca**;
- omessa, irregolare, incompleta presentazione dei **mod. Intra**;
- omessa iscrizione al **VIES**.





## TABELLA RIEPILOGATIVA

Fattispecie		Regolarizz.	Versamento € 200	Rimozione irregolarità
Violazioni meramente formali		NO	---	---
LIPE omessa / irregolare	IVA assolta	SI	SI	NO (se dati confluiti nel mod. IVA)
	con effetto su determinazione / versamento IVA	NO	---	---
Mod. INTRA omesso / irregolare / incompleto		SI	SI	SI
VIES omessa iscrizione		SI	SI	SI
Spesometro / esterometro		SI	SI	SI
Reverse charge irregolare (in assenza di frode)	IVA assolta	SI	SI	NO
	violazione con effetto su versamento IVA	NO	---	---
Reverse charge omesso		SI	SI	SI (*)
Violazione obblighi documentazione / registrazione operazioni imponibili IVA	non ha inciso sulla liquidazione dell'imposta	SI	SI	NO
	ha inciso sulla liquidazione dell'imposta	NO	---	---
Violazione obblighi documentazione / registrazione operazioni non imponibili / esenti / non soggette IVA	non ha inciso neanche sulla determinazione del reddito	SI	SI	NO
	ha inciso sulla determinazione del reddito	NO	---	---
Detrazione IVA per applicazione aliquota superiore a quella dovuta, assolta dal cedente / prestatore		SI	SI	NO
Tardiva presentazione garanzia fideiussoria liquidazione IVA di gruppo		NO	---	---
Mancata regolarizzazione da parte dell'acquirente / committente per mancata emissione fattura / emissione fattura irregolare da parte del cedente / prestatore		NO	---	---
Erronea compilazione dichiarazioni d'intento che ha determinato l'annullamento (anziché l'integrazione) della dichiarazione precedentemente trasmessa		SI	SI	
Omessa restituzione questionario		SI	SI	SI
Omessa / irregolare comunicazione inizio / variazione attività		SI	SI	SI
Invio STS omesso / tardivo		SI	SI	
Tardivo invio dichiarazioni da parte dell'intermediario		SI	SI	
Omesso invio dichiarazioni da parte dell'intermediario		NO	---	---





(\*) Il Provvedimento 30.1.2023 richiama quali violazioni per le quali non è necessaria la rimozione dell'irregolarità soltanto quelle sanzionate ai sensi dei commi 9-bis1 e 9-bis2 dell'art. 6, D.Lgs. n. 471/97. Poiché all'omessa applicazione del reverse charge è applicabile la sanzione di cui al comma 9-bis, si ritiene che per la regolarizzazione in esame l'acquirente / committente deve provvedere all'integrazione / emissione di autofattura.

Fattispecie	Regolarizz.	Versamento € 200	Rimozione irregolarità	
Visto di conformità omesso / irregolare / apposto da soggetto non abilitato	NO	---	---	
Omessa comunicazione proroga / risoluzione contratto dilocazione soggetto a cedolare secca	SI	SI	SI	
Irregolarità / omissioni da parte di operatori finanziari	SI	SI		
Omessa presentazione dichiarazioni da parte del contribuente (anche se imposta a credito)	NO	---	---	
Omessa presentazione mod. studi di settore	NO	---	---	
Indicazione cause inapplicabilità / esclusione insussistenti da studi di settore	NO	---	---	
Omesso esercizio nella dichiarazione annuale di opzioni se è stato tenuto un comportamento concludente al regime contabile / fiscale scelto (**)	SI	SI		
Omessa presentazione CU	NO	---	---	
Anticipazione ricavi / posticipazione costi in violazione del principio di competenza	non ha inciso sull'imposta dovuta	SI	SI	NO
	ha inciso sull'imposta dovuta	NO	---	---
Irregolare tenuta / conservazione scritture contabili	non ha inciso sull'imposta dovuta	SI	SI	SI
	ha inciso sull'imposta dovuta	NO	---	---
Indicazione di componenti negativi indeducibili (da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti)	NO	---	---	
Omessa presentazione mod. F24 "a zero"	NO	---	---	

(\*\*) La regolarizzazione non è consentita per le opzioni regolarizzabili tramite la "remissione in bonis" (ad esempio, opzione per trasparenza / consolidato / metodo IRAP da bilancio / mod. EAS)

**Studio Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.**

